



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 62 DEL 28/12/2022

OGGETTO: Periodo di effettuazione delle vendite di fine stagione invernale (saldi invernali) per l'anno 2023.

IL SINDACO

Richiamati:

- l'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* recante la disciplina delle “vendite straordinarie”;
- l'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'articolo 1-comma 2, della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3;
- la Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Commissione Attività produttive – Commercio, che nella seduta del 24 marzo 2011 ha assunto *“Indirizzi unitari delle regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza”* e ha individuato, così, la data di inizio per le vendite di fine stagione invernale:
 - il primo giorno feriale antecedente l'Epifania
- la comunicazione dalla Regione Piemonte (prot. regionale 1377 del 6/12/2022) qui protocollata con n. 21978 del 7 dicembre 2022, che conferma la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2023, secondo le indicazioni attuative già riportate nella D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, con il seguente calendario:
 - i saldi invernali iniziano, per tutti i comuni della Regione, giovedì 5 gennaio 2023

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali”*;
- lo Statuto comunale;

DISPONE che

- Le vendite di fine stagione invernale (“saldi” invernali) per l'anno 2023, possono essere effettuate nel seguente arco temporale:

Da GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023 a GIOVEDÌ 2 MARZO 2023

Per le suddette vendite di fine stagione devono essere osservate le seguenti disposizioni:

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento come stabilite qui di seguito a tutela dei consumatori:

- Nelle vendite di fine stagione lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto
- Nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone
- La pubblicità relativa alle vendite in questione deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore
- Ai fini dell'effettuazione delle vendite suddette deve essere dimostrabile la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati;
- Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile la vendita ordinaria viene sospesa;
- Nel caso venga indicato un solo prezzo è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata;
- È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte;
- L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita di fine stagione deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte;
- Gli organi di vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli;
- Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 28/1999 sopra citata, le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di affissione all'Albo pretorio: al tribunale amministrativo regionale;
- in alternativa, entro 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio: al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.